



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 683 DEL 17 luglio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla Soc. Alcon Italia S.p.A. – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo di sistemi facoemulsificatore e facovitrectomo, servizi connessi e fornitura del materiale consumabile, nonché fornitura di viscoelastici e Lenti per il periodo di 3 anni – Importo a base di gara: euro 2.451.000,00 - S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli studi della Campania L. Vanvitelli

PREC 100/19/F

VISTA l'istanza di parere acquisita al prot. n. 49158 del 18 giugno 2019 con cui la Soc. Alcon Italia S.p.A. ha contestato la griglia attributiva del punteggio tecnico del lotto 1, avente ad oggetto il noleggio triennale di un Facoemulsificatore e la fornitura di materiale consumabile associato, ed in particolare la lett. F ove si attribuiscono 10 p.ti alla *“possibilità che l'apparecchiatura da noleggiare possa effettuare interventi, con la medesima tecnologia, anche del segmento posteriore”*. Secondo l'istante, detto parametro risulta essere incongruente da un punto di vista tecnico non essendo prevista offerta di materiali consumabili associati, viceversa facilmente individuabili all'interno del lotto 2, ove si offre una tipologia di apparecchiatura “Facovitrectomo”, destinata all'utilizzo dei consumabili relativi al segmento posteriore dell'occhio;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. 53756 del 3 luglio 2019 e le memorie pervenute;

VISTO l'art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale *“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”* e l'elenco, meramente esemplificativo, dei criteri di selezione delle offerte ivi contenuto;

VISTE le Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 che – nel precisare che quanto prescritto dal citato articolo 95 comma 6 del Codice in merito alla pertinenza dei criteri di selezione all'oggetto dell'appalto è espressione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento – individua come connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che *“riguardano lavori, forniture o servizi da*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale) ovvero attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice”;

VISTO che, nelle citate Linee Guida, l’Autorità ha altresì sottolineato come *“In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.”*

CONSIDERATO che la definizione dei criteri di selezione delle offerte tecniche è espressione della cd. discrezionalità tecnica, sindacabile solo se le valutazioni compiute appaiano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (sul sindacato della discrezionalità tecnica cfr., *ex multis*, parere di precontenzioso n. 687 del 18 luglio 2018; parere di precontenzioso n. 193 del 1° marzo 2018; parere di precontenzioso n. 797 del 19 luglio 2017; parere di precontenzioso n. 210 del 1° marzo 2017; parere di precontenzioso n. 528 del 4 maggio 2016; parere di precontenzioso n. 198 del 25 novembre 2015; Parere di precontenzioso n.37 del 1 aprile 2015; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 882; Tar Venezia, sez. I, 7 giugno 2018, n. 613);

RILEVATO che il criterio di valutazione censurato dall’istante non appare affetto da vizi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza ed arbitrarietà, anche alla luce di quanto segnalato dalla Stazione appaltante in merito alla circostanza che un’apparecchiatura avente le caratteristiche di cui alla citata lett. f della griglia attributiva del punteggio tecnico consente di velocizzare i tempi delle operazioni chirurgiche e di evitare complicanze e che la mancata previsione dei materiali consumabili associati appare giustificata dalla irrisorietà del quantitativo necessario, peraltro non preventivabile,

CONSIDERATO inoltre che la possibilità di effettuare operazioni relative al segmento posteriore è elemento valorizzato nell’ambito dell’offerta tecnica e non una specifica tecnica (*rectius* requisito minimo) del prodotto oggetto dell’appalto e che la mancata previsione dell’offerta di materiali consumabili associati non lede in alcun modo la posizione dell’istante, non incide sulla possibilità di formulare un’offerta e non determina una violazione del principio della parità di trattamento e della concorrenza, versando tutti gli operatori economici interessati alla gara nella medesima condizione;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che il criterio di selezione prescelto non è viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2019

Il segretario, *Maria Esposito*